



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 68 – 03 DICEMBRE 2025

Riunione del 24 Novembre 2025

52.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **ASD POLISPORTIVA SOTTORETE** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Ogno Stefano** - n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD POLISPORTIVA SOTTORETE
- Sig. **DE MARTIS Andrea** –Atleta
- Sig. **D’AVANZO Nicola** - Atleta

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco -Vice Presidente
- Avv. Di Manno Innocenzo Marcello - Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. Stefano Ogno, n.q. di Presidente della ASD Web Project Sottorete Alghero, per aver utilizzato l'atleta Andrea Demartis nelle gare di Serie D maschile n. 1004 dell'11 maggio 2025 e n. 1005 del 17 maggio 2025, nonché l'atleta Nicola D'Avanzo nella gara di Serie D maschile n. 910 del 13 aprile 2025, nonostante gli stessi fossero impiegati nel campionato di I Divisione, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, 22 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, art. 18 del Regolamento Gare FIPAV;

- della ASD Web Project Sottorete Alghero, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV;

- Andrea Demartis, per aver disputato le gare di Serie D maschile n. 1004 dell'11 maggio 2025 e n. 1005 del 17 maggio 2025, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, 22 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, art. 18 del Regolamento Gare FIPAV;



- del **Nicola D'Avanzo**, per aver disputato la gara di Serie D maschile n. 910 del 13 aprile 2025, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, 22 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, art. 18 del Regolamento Gare FIPAV;

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Comitato Territoriale Fipav di Sassari del 6 giugno 2025 con il quale si denunciava l'utilizzo, da parte del Sodalizio incolpato, di due atleti per alcune partite di un campionato inferiore.

La Procura Federale Fipav svolgeva attività di indagine e non ritenendo congrua una prima richiesta di patteggiamento avanzata nel libello difensionale, deferiva tutti i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 24/11/2025.

Nelle more tutti gli incolpati, a ministero dell'avv. Salvatore Deriu, facevano pervenire al Tribunale Federale memoria difensiva e nuova istanza di definizione del procedimento ex art. 33 Regolamento giurisdizionale.

All'udienza compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militeri, nonché gli incolpati assistiti dall'Avv. Salvatore Deriu.

Il Sostituto Procuratore federale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti presentata dagli incolpati.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto fra incolpati e procura.

PQM

Dispone:

- a) La multa di € 500,00 a carico della S.S. **ASD POLISPORTIVA SOTTORETE** in persona del Presidente p.t.
- b) La sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 a carico del Sig. **Ogno Stefano**
- c) La sospensione da ogni attività federale per giorni quattordici a carico del sig. **DE MARTIS Andrea**



d) La sospensione da ogni attività federale per giorni sette a carico del sig. **D'AVANZO Nicola**
Roma, 25 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Dicembre 2025